

DCO 20/08

TARIFFE PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE
E MISURA DEL GAS NATURALE PER IL
TERZO PERIODO DI REGOLAZIONE

Orientamenti finali

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 22 luglio 2008

Premessa

Anigas formula di seguito le proprie osservazioni e proposte al secondo documento per la consultazione in materia di “Tariffe per l’attività di distribuzione e misura del gas naturale per terzo periodo”. L’Associazione comunica inoltre la disponibilità alla pubblicazione, in forma anonima, del proprio contributo nella sintesi che l’Autorità divulgherà sul proprio sito internet, coerentemente con la procedura AIR a cui è stato sottoposto il procedimento sulle tariffe.

Il testo è articolato in due parti:

- la prima, dedicata ad osservazioni di carattere generale sull’intervento regolatorio proposto dall’Autorità;
- la seconda, risponde in modo puntuale ai singoli spunti di consultazione.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

È opportuno premettere che la complessità dei contenuti del Documento emanato dall’Autorità avrebbe richiesto maggior tempo per la predisposizione della risposta. Considerato inoltre che una parte degli argomenti sono sviluppati ancora sotto l’aspetto “qualitativo” (ad esempio, la definizione dei costi standard nell’ambito della valutazione MEAV delle consistenze di rete) Anigas fornisce la propria posizione sulla base degli elementi attualmente a disposizione e si riserva, quindi, di integrare o modificare gli orientamenti qui espressi, eventualmente, anche a valle di auspicabili futuri incontri o raccolte dati presso il Gruppo di Lavoro TPR Gas istituito dall’Autorità.

ANIGAS accoglie con favore l’impostazione generale del documento di consultazione volta a superare il vecchio metodo parametrico, in vigore nel secondo periodo di regolazione, sia in relazione ai costi operativi che ai costi di capitale.

In particolare condivide la proposta di valutare lo stock di capitale esistente mediante il criterio del costo storico rivalutato nelle località per le quali si dispone di dati di costo stratificati per tipologia di cespiti e per anno di acquisizione.

Allo stesso modo ANIGAS valuta positivamente l'introduzione del costo di rimpiazzo (MEAV) nei casi in cui non si dispone di dati di costo stratificati.

Risulta, invece, critica la proposta di porre al capitale investito calcolato con il MEAV un tetto pari al valore ottenuto applicando il vecchio metodo parametrico, essendo questo poco rappresentativo dei valori effettivi del capitale investito.

In questi casi, al fine di non compromettere gli equilibri economico-finanziari degli operatori, potrebbe anche essere prevista una graduale convergenza verso i valori risultanti dalla applicazione del nuovo metodo tariffario, in analogia con quanto attuato nel primo periodo di regolazione. Ciò in quanto taluni operatori localizzati lamentano che, al di sotto di tale valore parametrico, verrebbero compromessi gli equilibri economico-finanziari delle loro imprese.

ANIGAS, invece, non ritiene opportuno introdurre il MEAV per valutare gli investimenti futuri. Infatti si rileva una disparità piuttosto significativa tra i costi unitari e la natura degli interventi di investimento nelle diverse aree del Paese che difficilmente potrà essere catturata da coefficienti di correzione. Infatti, basti pensare che mentre il processo di metanizzazione al Nord può essere considerato pressoché concluso e gli interventi sono con interventi specifici di rifacimento e potenziamenti, nel Sud invece, deve ancora essere completato il processo di metanizzazione di vaste aree. I casi di intervento su rete esistente sono in linea di massima più onerosi di quelli che prevedono la posa iniziale di rete. Si deve tener conto, altresì, delle caratteristiche geografiche o di località (interventi su roccia, zone franose, zone metropolitane, attraversamenti ferroviari o altro) difficilmente catturabili da correttivi.

Relativamente alla definizione del prezzario, ANIGAS ritiene indispensabile ai fini della quantificazione dei prezzi unitari dei singoli elementi di rete la prosecuzione del confronto con gli operatori nell'ambito del Gruppo di Lavoro appositamente costituito.

In relazione alla revisione della struttura delle tariffe di distribuzione, ANIGAS considera critica la proposta di prevedere una differenziazione delle quote fisse per classi di consumo rilevanti ai fini fiscali. Ciò comporterebbe, infatti, pesanti interventi sui sistemi di fatturazione e una maggiore complessità gestionale anche nei conguagli.

Infine, in relazione al trimestre transitorio dovuto al passaggio dall'anno termico all'anno solare, Anigas propone di mantenere gli attuali scaglioni, azzerando il progressivo consumi al 1° ottobre 2008 e di prorogare le tariffe attuali.

Inoltre, Anigas intende portare all'attenzione dell'Autorità le seguenti considerazioni:

- la vita utile proposta per le condotte (50 anni) risulta inferiore all'effettiva vita economico-tecnica degli impianti che nelle valorizzazioni a stima industriale dei sistemi distributivi gas è fissata in 60 anni; è opportuno chiarire che le aliquote proposte nel provvedimento tariffario per l'ammortamento dei cespiti, fermo restando quanto attuato nel primo e secondo periodo di regolazione, sono rappresentative delle durate convenzionali tariffarie delle infrastrutture e sono, quindi, da utilizzare solo ai fini tariffari;
- l'utilizzo dell'anno di prima fornitura non tiene conto degli interventi effettuati durante il periodo di concessione. È importante che la vita utile sia stimata attraverso analisi statistiche basate, per esempio, sull'anno di posa dei contatori oppure applicando opportuni correttivi che consentano di rideterminare la vetustà mutuandola dalla metodologia del costo storico rivalutato. In alternativa, si potrebbe fare ricorso a perizie analogamente a quanto proposto dall'Autorità per la valutazione delle consistenze;
- i contributi, come meglio si dirà in seguito, sono frutto di negoziazioni bilaterali tra Enti ed operatori al fine di regolare situazioni economico-finanziarie personalizzate e come tali si ritiene non debbano essere computati nella determinazione tariffaria;
- la maggiore rischiosità della distribuzione gas rispetto ad altri settori regolati non sembra adeguatamente riflessa nei livelli di WACC e di β . Inoltre il fattore rischio dovrebbe tener conto di altri elementi specifici che impattano sull'attività di distribuzione e sui relativi risultati; in particolare quelli legati alle concessioni, alla loro durata e "contendibilità", alle incertezze del quadro normativo in relazione al calcolo dell'indennizzo a fine concessione e dei costi connessi alla sistematica litigiosità post-aggiudicazione;

- sul fronte dei canoni concessori si rileva la necessità di procedere ad un riconoscimento in tariffa dei canoni amministrativi veri e propri (es. Tosap, Cosap, ICI, Canoni corrisposti a Enti, Art. 46 L.F.). Tuttavia ANIGAS non condivide l'ipotesi secondo la quale al fine di ottenere il riconoscimento in tariffa degli incrementi dei canoni disposti dai Comuni, secondo quanto previsto dal decreto legge 159/07, debba essere fornita da parte di questi ultimi apposita documentazione comprovante l'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti.
- relativamente ai costi operativi si ritiene interessante la proposta di fare riferimento ai costi desunti dai conti annuali separati ai sensi della del. 311/01, per i quali si dovrebbe riconoscere la piena recuperabilità, tenendo conto in particolare della densità dei punti di riconsegna serviti in relazione alla rete posata e della dispersione delle località esercite sul territorio;
- per i recuperi di produttività, premesso che il settore ha subito riduzioni superiori ad un 30% cumulato negli ultimi 8 anni, si avanza l'ipotesi di riconsiderare i tassi di recupero di produttività proposti

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S1 Si condivide l'ipotesi prospettata dall'Autorità di prevedere che i contributi di allacciamento siano portati in diminuzione degli investimenti e non dei costi operativi?

Anigas condivide il principio della neutralità dei trattamenti contabili ai fini tariffari ma ritiene necessario un approfondimento. L'eventuale trattamento a fini tariffari dei contributi, dovrebbe riguardare solo la parte degli stessi che residua dopo l'applicazione dell'imposizione fiscale.

Si ritiene che i contributi debbano essere detratti dagli investimenti e non dai costi operativi a partire però dal primo anno del nuovo periodo di regolazione, mentre i contributi ricevuti in passato non vadano dedotti dal capitale investito.

In particolare, con riferimento ai contributi percepiti si ribadisce quanto già esposto nelle osservazioni al primo documento di consultazione. Di fatto i comuni sono stati comunque ripagati attraverso l'applicazione dei canoni comunali, la realizzazione di lavori o sconti sulle tariffe. Inoltre, in molti casi,

il contributo pubblico è stato ottenuto a fronte della devoluzione gratuita delle reti e sostituisce l'indennizzo che viene erogato ai gestori uscenti. Infine, si ritiene importante che venga opportunamente chiarito che l'impostazione di portare in deduzione dal valore degli investimenti i contributi valga esclusivamente a fini tariffari.

S2 Si condivide l'approccio descritto per il trattamento dei canoni di leasing?

Non si hanno osservazioni in proposito.

S3 Si condivide la proposta dell'Autorità per la valutazione del capitale investito nelle infrastrutture di località? Come si valuta l'ipotesi di introdurre una decurtazione a forfait del valore delle infrastrutture per i soggetti che non presentano i dati MEAV?

Come già riportato nelle Osservazioni Generali, ANIGAS condivide la proposta dell'Autorità di valutare lo stock di capitale esistente utilizzando il criterio del costo storico rivalutato nelle località per cui si dispone di dati concreti e di introdurre il MEAV nelle altre località.

In questo caso, tuttavia, non si condivide l'ipotesi di valutare il capitale investito come il valore minimo tra quello risultante dall'applicazione del MEAV e quello risultante dall'applicazione del vecchio metodo parametrico, in quanto quest'ultimo non è rappresentativo dei valori effettivi del capitale investito.

Occorre, infine, evidenziare che ANIGAS non condivide la decurtazione a *forfait* prevista per i soggetti che non presentano i dati necessari ai fini del MEAV poiché, in questa prima fase, tale soluzione potrebbe risultare eccessivamente punitiva.

Ove di difficile reperimento, i dati per le valutazioni con il metodo MEAV potrebbero essere determinati applicando alle consistenze aggiornate ad oggi, disponibili presso tutte le imprese, una metodologia fissata dall'Autorità. Eventualmente con il supporto di un gruppo di lavoro costituito con alcuni operatori che, sulla base della stratificazione temporale dei "dati concreti" propria di località simili (per dimensioni, densità, vetustà, ecc...), consenta di ricostruire nel tempo la consistenza dello stock delle componenti di rete.

In questi casi, al fine di non compromettere gli equilibri economico-finanziari degli operatori, potrebbe essere anche prevista una graduale convergenza verso i valori risultanti dalla applicazione del nuovo metodo tariffario, in analogia con quanto attuato nel primo periodo di regolazione. Ciò in quanto taluni operatori localizzati lamentano che, al di sotto di tale valore parametrico, verrebbero compromessi gli equilibri economico-finanziari delle loro imprese.

S4 In alternativa all'utilizzo dell'anno di prima fornitura, che in alcuni casi può essere anche anteriore rispetto ai tempi che si ottengono con l'applicazione delle vite utili convenzionali, si potrebbero adottare coefficienti di degrado stabiliti mediante perizie giurate, secondo le logiche adottate in sede di valutazione delle imprese ?

Come già riportato nella risposta al primo documento di consultazione, ANIGAS ritiene che l'utilizzo dell'anno di prima fornitura sia inadeguato ai fini della determinazione della vetustà dei cespiti in quanto non tiene conto dello sviluppo temporale della rete.

Infatti gran parte degli investimenti sono distribuiti negli anni successivi all'anno di prima fornitura e ciò si verifica in misura più marcata quanto maggiore è l'anzianità dell'impianto.

ANIGAS ritiene che l'effettiva vetustà degli impianti possa essere stimata in maniera più puntuale mediante analisi statistiche basate, ad esempio, sull'anno di installazione dei contatori oppure applicando opportuni correttivi che consentano di rideterminare la vetustà mutuandola dalla metodologia del costo storico rivalutato (ad esempio adottando una stratificazione "tipica" definita dall'Autorità sulla base di un campione reale di reti, analoghe per tipologia, dimensione e periodo di messa in esercizio, per le quali è disponibile la stratificazione temporale dei cespiti). In alternativa si potrebbero effettuare perizie da parte dei distributori, analogamente a quanto proposto dall'Autorità per la determinazione delle consistenze.

S5 Si reputa adeguato l'elenco dei cespiti riportato nell'appendice A al fine di consentire una corretta valutazione del capitale investito in infrastrutture di rete? Quali variazioni si ritengono necessarie?

ANIGAS ribadisce la necessità di adottare ai fini dell'applicazione del MEAV uno schema di impianto-tipo semplificato per la valutazione dello stock di capitale investito.

Infatti, come già segnalato dal Gruppo di Lavoro TPR Gas, esistono difficoltà nel reperimento di dati pregressi estremamente dettagliati anche a causa della forte dinamicità che ha caratterizzato il mercato della distribuzione del gas, contrassegnato da importanti operazioni di fusione, acquisizione, e concentrazione.

Per quanto riguarda il futuro, invece, ANIGAS non ritiene opportuno introdurre il MEAV per valutare i nuovi investimenti. Infatti si rileva una disparità piuttosto significativa tra i costi unitari e la natura degli interventi di investimento nelle diverse aree del Paese che difficilmente potrà essere catturata da coefficienti di correzione. Infatti, basti pensare che, mentre il processo di metanizzazione al Nord può essere considerato pressoché concluso e gli interventi sono prevalentemente specifici di rifacimento e potenziamento, nel Sud invece, deve ancora essere completato il processo di metanizzazione di vaste aree. In linea generale i casi di intervento su rete esistente sono più onerosi di quelli che prevedono la posa iniziale. Si deve tener conto, altresì, delle caratteristiche geografiche o di località (interventi su roccia, zone franose, zone metropolitane, attraversamenti ferroviari o altro) difficilmente catturabili da correttivi. Da notare che l'elenco dei cespiti proposto, pur essendo per alcuni versi eccessivamente dettagliato per la ricostruzione dello stock di capitale esistente, non comprende alcuni cespiti quali, gli alimentatori di protezione catodica, gli accessori (punti di misura e giunti isolanti), gli attraversamenti e parallelismi ferroviari, i punti di riconsegna (PDR), ecc...

S6 Si concorda con la scelta dei correttivi per macro-area e per le grandi città?

S7 Si ritengono congrui i livelli dei coefficienti proposti? Quali modifiche si intende proporre?

Premesso che, nel DCO 20/08, l'Autorità non ha sottoposto a consultazione i costi standard da utilizzare per l'applicazione del MEAV e quindi non è possibile valutare la significatività dei costi standard rettificati con i correttivi

proposti, ANIGAS ritiene che, ai fini della valutazione dello stock di capitale investito con la metodologia MEAV, tali coefficienti possano essere, in linea di massima, adottati in quanto rappresentativi di una situazione che è evoluta in un esteso arco temporale; salvo rilevare, comunque, situazioni particolari in cui i coefficienti proposti dall'Autorità non risulterebbero congrui.

Viceversa, se i correttivi proposti dovessero essere usati per la valutazione dei nuovi investimenti non risulterebbero assolutamente congrui in quanto, dai dati in possesso, i coefficienti moltiplicativi dovrebbero essere molto più elevati.

In ogni caso, ANIGAS non condivide la scelta dell'Autorità di valutare gli investimenti futuri con il criterio del MEAV.

Abbiamo notato, dalle rilevazioni delle nostre associate, che i costi di investimento variano in misura significativa tra le diverse aree del Paese: ciò è dovuto all'elevato peso sugli investimenti della manodopera e della logistica locali (80-90%). Tali differenze sono difficilmente catturabili da coefficienti correttivi.

Occorre rilevare che esistono casi di imprese che operano in sottoaree e per le quali dovrebbero essere previsti correttivi ancora più specifici, rendendo molto complessa la gestione del meccanismo.

Si sottolinea inoltre che le imprese sono già stimolate a ridurre fortemente i propri costi al fine di ottimizzare la propria posizione finanziaria.

Infatti, nessuna impresa efficiente troverebbe conveniente aumentare gli esborsi immediati di cassa con la prospettiva di recuperarli in tempi lunghi che possono arrivare anche a 50 anni.

Come già espresso nelle considerazioni generali, è auspicabile mantenere i meccanismi di aggiornamento vigenti basati sui costi effettivamente sostenuti dagli operatori desunti dai relativi bilanci.

In ogni caso, se venisse preso in considerazione il metodo MEAV anche per i nuovi investimenti, segnaliamo che, dato il nuovo livello di dettaglio che le imprese dovrebbero fornire, occorrerà predisporre anteriormente sistemi di rendicontazione ad-hoc, la cui implementazione e successiva gestione risulterebbe estremamente onerosa ed antieconomica.

- S8 Si condivide l'ipotesi di adottare un correttivo dei costi standard che consenta di tenere conto dei maggiori oneri connessi all'effettuazione di manutenzioni straordinarie? Si condividono i coefficienti proposti?**
- S9 Quanto proposto, si ritiene sia una risposta sufficientemente adeguata rispetto alla tematica del trattamento delle manutenzioni straordinarie, posto in evidenza da alcuni operatori. In aggiunta a quanto proposto potrebbe essere ipotizzata la tipizzazione di alcune tipologie di intervento che potrebbero essere inserite nel prezzario, con una autonoma valutazione. Si ritiene opportuna la tipizzazione di alcune tipologie di intervento ai fini del loro inserimento nel prezzario? Se sì, quali elementi si ritiene di proporre per il loro inserimento nel prezzario medesimo?**

ANIGAS condivide la posizione dell'Autorità ma ritiene che gli interventi descritti non siano esaustivi perché implicano solamente la sostituzione/rifacimento totale del cespite, mentre esistono anche gli interventi di manutenzione straordinaria che implicano la sostituzione/rifacimento parziale del cespite.

Inoltre, ANIGAS ritiene che la maggiorazione limitata alla sola attività di eliminazione/smaltimento del cespite sia insufficiente; i coefficienti maggiorativi, invece, dovrebbero essere ulteriormente aumentati per essere correlati ai maggiori costi derivanti per esempio da:

- impossibilità di sfruttare l'effetto scala nell'esecuzione delle opere (normalmente relative a piccoli tratti di tubazione);
- necessità di adottare misure di sicurezza che incidono, su un breve tratto di tubazione, in misura percentualmente maggiore rispetto ad una estensione;
- presenza di numerosi sottoservizi;
- riallaccio prese, ecc...

Al fine di considerare anche gli interventi di manutenzione straordinaria su componenti d'impianto (rifacimento parziale), ANIGAS propone di considerare, per ciascun anno e per località, una voce addizionale di costo (oltre a quelle determinate da prezzario), per ciascuna categoria di cespite

oggetto di manutenzione straordinaria (tubazioni, impianti di riduzione, telecontrollo, misura, fabbricati, ecc.) tale da poter intercettare e remunerare la parte non ricorrente e/o residuale di investimenti comunque sostenuti dalle imprese di distribuzione. In tal modo, ad esempio, sarebbero valutati e remunerati gli interventi di adeguamento del sistema di protezione catodica (es. installazione nuovo giunto, sostituzione dispersore, realizzazione nuovo drenaggio di corrente, sostituzione/adeguamento alimentatore, ecc.), altrimenti di difficile determinazione con qualsiasi forma e dettaglio di prezzario.

A titolo di esempio, non esaustivo, di oneri ulteriori che gravano sugli interventi di manutenzione straordinaria, oltre che eliminazione/smaltimento del cespite, tali da giustificare un incremento dei coefficienti correttivi proposti, si specifica quanto segue.

Cabine Re.MI.

È quasi sempre necessario servirsi di carri bombolai o cabine provvisorie o, in alcuni casi, di ambedue i sistemi. Gli spazi dove lavorare sono di norma angusti ed all'interno di aree a rischio di esplosività.

Inoltre, minore è la parte di impianto che si sostituisce e più alta è la maggiorazione da considerare.

Gruppi di Riduzione

La sostituzione dei gruppi è quasi sempre totale. Implica spesso l'approntamento di gruppi provvisori oltre ad interventi di collegamento e scollegamento "in gas" sulle reti di bassa e media pressione; in questo secondo caso con apparecchiature speciali tipo Stop System. È inoltre necessaria la demolizione ed il completo rifacimento delle opere civili

Reti.

Le reti da sostituire sono di norma quelle di primo impianto e le strade su cui insistono queste reti sono di solito le stesse in cui sono presenti tutti gli altri servizi di rete. Quindi, risulta difficoltoso trovare gli spazi per posizionare le nuove tubazioni rendendosi quindi necessario il posizionamento di reti provvisorie al fine di poter dissotterrare la vecchia tubazione per far posto alla nuova. Inoltre, l'esigenza di garantire il servizio e, in contemporanea, di non bloccare completamente la fruibilità delle strade, implica spesso la chiusura e riapertura dei medesimi scavi.

Peraltro, relativamente alla sostituzione, è necessario utilizzare apparecchiature speciali tipo Stop System con alti costi di intervento.

Allacci.

La difficoltà nella sostituzione degli allacci sta nel riportare gli allacci stessi agli attuali standard costruttivi con la necessità di opere edili sulle facciate e/o all'interno dei fabbricati privati. Vi è inoltre una forte perdita di tempo legata all'inevitabile coordinamento delle sospensioni di erogazione del gas ai clienti finali.

Protezione catodica.

Di norma le centraline e i dispersori di protezione catodica hanno una vita largamente inferiore alle reti. Il loro costo di sostituzione non ha oneri di gran lunga aggiuntivi rispetto alle nuove realizzazioni. Non appare, invece, corretto non prevedere nel metodo MEAV una voce a se stante per questi impianti. Ad esempio, in un impianto maturo ma con reti in buono stato, non si renderebbe necessario posare nuove reti o sostituirle. In questo caso al distributore non verrebbe riconosciuto nulla, pur dovendo inevitabilmente sostituire degli apparati di protezione catodica.

Quanto poi alle dismissioni di tubazioni effettuate per realizzare potenziamenti o spostamenti richiesti da terzi (ad esempio: spostamento tubazioni per tracciati di metropolitana, costruzione di parcheggi sotterranei, ecc...), accade frequentemente che tali cespiti non hanno ancora completato la loro vita utile e quindi non hanno permesso al gestore di remunerare completamente l'investimento effettuato. In questo caso, il gestore deve sostituire delle tubazioni che hanno ancora una vita utile e generano remunerazione di capitale e ammortamento, con nuove tubazioni che, se interamente contribuite (ma va considerato anche il caso di contributo parziale), non solo non generano ricavo ma annullano il ricavo di quelle dismesse per le quali il gestore ha dovuto sostenere l'intero investimento non completamente ripagato dalla tariffa; Anigas, in questi casi, ritiene opportuno che la metodologia tariffaria consenta di recuperare gli ammortamenti residui dei cespiti dimessi nell'anno stesso della dismissione.

S10 Si ritengono congrue le durate ipotizzate? Se no, che cosa si propone in alternativa?

ANIGAS apprezza il fatto che la vita utile delle condotte stradali sia stata aumentata a 50 anni, valore più coerente con la durata effettiva del cespite che può arrivare a durate anche superiori.

Fermo restando quanto attuato dall'Autorità nei due precedenti periodi di regolazione, ANIGAS ritiene che, per la determinazione dei fondi di ammortamento e degli ammortamenti del nuovo periodo di regolazione, dovrebbero essere utilizzate le vite utili tecniche effettivamente adottate dalle imprese per la valorizzazione a stima industriale dei sistemi distributivi gas; in subordine, potrebbero essere utilizzate le vite utili tecniche definite dalla delibera n. 87/03 per la determinazione del valore delle consistenze di rete.

Lo stesso principio dovrebbe valere per il nuovo periodo di regolazione, per la vita utile degli impianti di derivazione (allacciamenti), dei fabbricati, dei misuratori, in coerenza con quanto previsto per le condotte stradali.

In caso contrario, ANIGAS ritiene comunque importante continuare ad indicare chiaramente tali durate come “durate convenzionali tariffarie delle infrastrutture” e non come “vite utili, al fine di evitare confusione in sede di determinazione del valore industriale degli impianti.

S11 Rispetto alla soluzione indicata nel documento si ritengono preferibili altre ipotesi? Se sì, quali?

ANIGAS condivide quanto proposto.

S12 E' chiara la demarcazione dei confini tra le attività ai fini tariffari? Si condivide l'approccio proposto dall'Autorità? Se no, perché?

ANIGAS condivide quanto proposto.

S13 Si condivide l'ipotesi di abbandonare, almeno temporaneamente, l'introduzione di una componente del vincolo ai ricavi ammessi di località per l'attività di distribuzione?

ANIGAS condivide la proposta dell'Autorità di abbandonare temporaneamente la componente OMEi fino a quando non saranno disponibili valutazioni in merito a quale possa essere il valore congruo da riconoscere al parametro s.

S14 Si ritiene che una differenziazione del ricavo riconosciuto a copertura dei costi operativi in funzione della densità di punti di riconsegna serviti per km di rete sia opportuna e rifletta effettivamente il diverso livello di costo di produzione del servizio?

Anigas condivide il principio di differenziare il ricavo riconosciuto a copertura dei costi operativi in funzione della densità dei punti di riconsegna serviti in relazione alla rete, ma dovrebbe essere posta maggior enfasi alle Località con minor penetrazione commerciale.

Per quanto riguarda la dimensione aziendale, invece, si ritiene che superati certi livelli dimensionali i risparmi, concentrati principalmente nella sede centrale, siano limitati. Inoltre tali risparmi ed efficienze sono ascrivibili principalmente agli acquisti di beni di investimento, i cui vantaggi sono restituiti direttamente ai clienti finali in termini di minori costi da riconoscere in tariffa.

ANIGAS ritiene opportuno considerare, fra i fattori che incidono sul livello dei costi operativi, la dispersione sul territorio delle località esercite da ciascuna impresa di distribuzione.

S15 Si condivide l'elenco delle tipologie di cespiti che sono state individuate?

ANIGAS condivide quanto proposto e ritiene che potrebbero essere incluse le infrastrutture centralizzate (hardware-software) per il pronto intervento (centro chiamate) e che le sedi operative destinate ad attività tecnica (es. magazzini, depositi, locali tecnici, etc.), potrebbero trovare una più corretta collocazione tra i cespiti non centralizzati afferenti l'attività di distribuzione.

S16 In relazione alle alternative descritte ai paragrafi 11.40 e 11.42 e seguenti, va precisato che l’Autorità intende adottare solo una delle due alternative. Quale delle ipotesi proposte si ritiene preferibile? Perché? Esistono ulteriori ipotesi che potrebbero essere più proficuamente adottate?

Per quanto riguarda le componenti di ricavo a remunerazione del capitale investito in infrastrutture centralizzate e a copertura degli ammortamenti dei cespiti centralizzati, in linea con il principio di valutare lo stock di capitale esistente mediante il criterio del costo storico rivalutato nelle località per le quali si dispone di dati, ANIGAS propone di utilizzare il costo storico rivalutato dei cespiti come iscritto nei bilanci degli operatori, includendo anche la sede centrale e gli uffici adibiti ad uffici o sedi di rappresentanza.. Nei casi in cui non si disponga di dati stratificati si può adottare il metodo MEAV.

S17 Nel caso in cui si ritenga preferibile l’approccio di tipo parametrico, si ritiene che i valori riportati per la stima del capitale investito lordo siano appropriati?

S18 Nel caso in cui si ritenga preferibile l’approccio di tipo parametrico, le proposte per la definizione del fattore di degrado si ritiene siano condivisibili? Oppure si può individuare un coefficiente di degrado medio di settore? In questo caso quale valore potrebbe essere assunto? Ove siate un’impresa di distribuzione, qual è il coefficiente medio di degrado dei cespiti di cui al paragrafo 11.31 della vostra impresa?

S19 È condivisibile il trattamento prospettato per la sede centrale e gli immobili adibiti ad uffici o di rappresentanza? Il parametro di 10 metri quadri per impiegato è un valore condivisibile? Se no, quale valore potrebbe essere più adeguato?

Da una prima comparazione tra i valori standard proposti dall’Autorità ed i dati puntuali risultanti ad alcune imprese associate, ANIGAS evidenzia l’inadeguatezza dei primi a rappresentare, su base parametrica, i secondi.

Ferme restando tutte le riserve sulla rappresentatività della metodologia parametrica, si segnala che la dotazione standard di superficie disponibile per dipendente pari a 10 m² è comunque del tutto inadeguata: il parametro proposto è un valore che non trova rispondenza nelle realtà aziendali delle nostre associate, nelle quali si registra invece una proporzione almeno doppia per addetto, senza contare i magazzini. Parimenti, per quanto riguarda gli automezzi ed i dati relativi all'informatica, il parametri proposti dall'Autorità appaiono nettamente sottostimati. Anche in questo caso, nei casi in cui debba essere utilizzato il metodo MEAV in alternativa al costo storico rivalutato, invitiamo ad effettuare una raccolta dati tra gli operatori.

S18 bis Si ritiene che i valori riportati nella tabella possano garantire una adeguata copertura dei costi operativi relativi all'erogazione del servizio di distribuzione?

S19 bis Si ritiene adeguata la differenziazione dei costi in funzione della diversa densità della clientela servita?

A parte quanto riportato al punto 14, rileviamo in aggiunta che le località in avviamento dovrebbero mantenere una struttura di costi operativi specifica, che dovrebbe essere in linea di massima equivalente o in continuità con quanto previsto con la delibera n. 218/06.

Negli altri casi, la determinazione del COR 09, dovrà tener conto:

- della effettiva variazione annuale dei punti di riconsegna registrati da ciascun operatore nell'intero arco temporale 2006/2009 (per la variazione 2008/2009 si potrebbe ipotizzare la crescita previsionale dichiarata dall'operatore) in coerenza con l'aggiornamento triennale dell'X-Factor;
- della quota di costo operativo connessa ai nuovi investimenti che l'Autorità, nel precedente periodo di regolazione, riconosceva forfaitariamente alle imprese di distribuzione attraverso il c.d. ("effetto volume"); tale integrazione dovrebbe essere effettuata sulla base di un anno termico "normalizzato", considerato che l'anno termico 2006/2007 ha risentito di un andamento climatico particolarmente anomalo e penalizzante per le imprese di distribuzione in termini di minori ricavi conseguiti dalla applicazione delle tariffe di distribuzione a quantitativi

ridotti di gas distribuito rispetto ai vincoli sui ricavi di distribuzione approvati.

Inoltre ANIGAS non condivide il fatto che gli X- factor utilizzati nella formula 11.62 per il riporto dei costi operativi al 2009 non tengano conto degli X-factor ridotti previsti dalla delibera 218/06 quale forma di incentivazione al processo di aggregazione tra imprese e di efficientamento del sistema e ritiene che il fattore RPI, ovvero il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini della applicazione del meccanismo del price-cap, dovrebbe essere il tasso effettivo di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istat, in continuità con quanto attuato nei precedenti periodi di regolazione.

Come già detto in precedenza, la differenziazione dei costi operativi per dimensione di impresa e per densità di clientela servita non riflette il diverso livello di costo di produzione del servizio: la loro standardizzazione basata sulla dimensione e sulla densità non consente di tenere in debito conto degli aspetti qualitativi del servizio reso da ciascun esercente e della dispersione delle località esercite sul territorio.

I valori individuati per il parametro dco risultano essere estremamente differenziati: da un minimo di 39 €/pdr ad un massimo di 62 €/pdr; inoltre, risultano delle consistenti discontinuità nei valori ipotizzati per classe: non vi sono elementi sufficienti per valutare la congruità di tali differenze tra classi di imprese.

S20 Quali delle soluzioni proposte al paragrafo 11.80 si ritiene preferibile? E per quali ragioni?

Non si hanno osservazioni in proposito.

S21 Si condivide con questa ipotesi conclusiva in materia di trattamento dei casi di subentro nella concessione?

L'attribuzione delle quote RCA, AMA e DCO sulle singole località in funzione del numero dei punti di riconsegna ed il loro passaggio dal distributore uscente al distributore subentrante potrebbero determinare gravi distorsioni in grado di pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario

delle imprese (come certamente avverrebbe, per esempio, nel caso di movimentazione in uscita di un numero rilevante di punti di riconsegna rispetto a quelli eserciti fino a quel momento).

Inoltre, tale impostazione, sembrerebbe privilegiare una organizzazione societaria molto decentrata a danno delle possibili economie di scala conseguibili con l'accentramento dei processi.

Per evitare tali effetti distortivi, ANIGAS ritiene che, nel caso di subentro nella gestione di una località, le componenti centralizzate ad essa riferita debbano essere determinate mediante l'attribuzione delle componenti centralizzate dell'impresa subentrante per la quota di competenza della nuova località acquisita, previo aggiornamento dei costi riconosciuti in funzione della variazione del perimetro aziendale (numero dei punti di riconsegna), con un contestuale aggiornamento delle componenti centralizzate dell'impresa uscente in funzione della variazione di configurazione registrata.

S22 Si condivide l'ipotesi di non differenziare i corrispettivi a copertura dei costi operativi relativi all'installazione e manutenzione dei misuratori per tipo di impresa e per tipo di area servita?

ANIGAS condivide tale ipotesi.

Occorre tuttavia segnalare che il valore di mco proposto dall'Autorità a copertura dei costi operativi di misura relativi alla installazione ed alla manutenzione dei misuratori sembrerebbe remunerare una attività tipicamente di investimento (installazione) ed un'attività gestionale (manutenzione). Considerato che nel DCO 20/08 non sono forniti elementi relativi alla determinazione del VRM e una puntuale descrizione delle attività coperte dalla componente mco, si ritiene necessario disporre di maggiori informazioni al fine di poter valutare la congruità dell'importo unitario proposto.

E' da verificare la congruità tra la stima del costo operativo dell'attività di misura effettuata in base alla delibera n. 311/01 con base dati 2006, e il perimetro delle attività stabilite dalla delibera n. 11/07; non è escluso che una parte del corrispettivo unitario debba essere ricondotta nell'ambito dei costi operativi afferenti l'attività di distribuzione con un conseguente aggiornamento, in aumento, dei valori di dco proposti dall'Autorità nel DCO 20/08.

Tuttavia sarebbe necessario anche un aumento in valore assoluto dei costi totali riconosciuti, in quanto in base a valutazioni effettuate da alcune nostre imprese associate, il totale dei costi sostenuti ed evidenziati in bilancio non trovano riconoscimento nel totale dei costi di distribuzione, misura e commercializzazione proposti nel documento di consultazione.

S23 Si condivide l'ipotesi di non differenziare i corrispettivi a copertura dei costi operativi relativi alla lettura dei misuratori e alla registrazione dei dati?

ANIGAS condivide la proposta ma segnala che, da una prima valutazione effettuata presso le imprese associate, il valore proposto dall'Autorità di 2,3-2,4 euro per punto di riconsegna non appare sufficiente per coprire i soli costi di effettuazione delle operazioni di lettura, senza considerare i costi per l'aggregazione e la gestione dei dati.

Si ritiene inoltre che dovrebbe essere incrementato il corrispettivo a copertura dei costi operativi di commercializzazione in quanto il valore proposto – 0,7/0,8 euro per punto di riconsegna – non risulta sufficiente alla copertura dei relativi costi.

S24 Si ritiene congruo fissare la tariffa per le letture di ciclo che eccedano gli obblighi minimi stabiliti dall'Autorità, effettuate su richiesta del venditore, a un livello pari a 5 euro? Se no, indicare l'importo alternativo, fornendo in dettaglio i dati di costo sottostante?

S25 Si ritiene congruo fissare pari a 5 euro il costo riconoscibile per le letture di switch?

ANIGAS segnala che la gestione delle letture "continuative" è del tutto diversa dalla gestione delle letture "spot".

La lettura continuativa, finalizzata alla valorizzazione del gas prelevato e al processo di fatturazione e allocazione, consente di realizzare effettivamente delle economie di scala.

Al contrario, le letture "spot" (incluse certamente le letture di switch), richiedono un impegno gestionale più elevato; su queste ultime è difficile ipotizzare azioni di ottimizzazione, considerando il ristretto intervallo di

tempo, previsto dall'art. 15 della delibera n. 138/04, per l'esecuzione delle letture.

Ciò premesso, ANIGAS non condivide un trattamento delle letture di switch omogeneo al trattamento delle letture continuative, quale è quello che traspare dal testo del DCO 20/08: le letture di switch devono essere assimilate alle altre letture "straordinarie". Al riguardo non si ritiene congruo il costo di 5 € per le letture di switch considerato che non possono essere programmate sia temporalmente che territorialmente come le letture di ciclo. Proponiamo, quindi, soluzioni che prevedano il ristoro integrale dei costi sostenuti per l'effettuazione dell'attività sulla base di quanto rilevabile dal Prezzario dei distributori, facilmente ottenibile dalla raccolta dati presso i distributori del Gruppo di Lavoro TPR Gas.

S26 Come si valuta l'ipotesi di introdurre uno specifico meccanismo di perequazione della misura a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese di distribuzione?

ANIGAS condivide la proposta. E' necessario prevedere meccanismi di correzione in quanto i tassi di switch potranno incidere in maniera non prevedibile.

S27 Si condividono i criteri di selezione proposti dall'Autorità?

S28 Si ritiene congruo l'ammontare proposto a ristoro degli oneri relativi alla verifica del gruppo di misura?

S29 Ogni quanti anni si ritiene che sia tecnicamente corretto verificare gli strumenti di misura per mantenerli ragionevolmente in condizioni efficienti?

ANIGAS non condivide le condizioni proposte dall'Autorità e non ritiene congruo l'ammontare proposto (50€) a ristoro degli oneri relativi alla verifica del gruppo misura.

Relativamente all'ammontare proposto, per non compromettere gli equilibri economico-finanziari delle imprese, ANIGAS ritiene che debbano essere riconosciuti dal sistema tutti i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'effettuazione delle prove di verifica funzionale in campo allorché il

contatore abbia mostrato il rispetto dei limiti di tolleranza ammessi dalle norme tecniche di riferimento.

Per quanto attiene la definizione di un tempo massimo (n. anni) entro cui assoggettare a verifica metrologica i misuratori installati, si evidenzia che ad oggi non esiste alcuna disposizione legislativa, in tema di metrologia legale, che impone la verifica metrologica dei contatori installati.

Conseguentemente non si ritiene condivisibile che l'Autorità intervenga, ancorché indirettamente, surrogando eventuali lacune di carattere legislativo inerenti, in particolare, la vita utile dei contatori del gas e la loro verifica periodica.

Relativamente alle tempistiche per la verifica tecnica dei misuratori dopo l'installazione, ANIGAS ritiene che queste potrebbero essere regolate da apposite norme tecniche UNI-CIG. L'emanazione di tali norme potrebbe essere sollecitata dalla stessa Autorità.

In ogni caso la verifica a tappeto di tutti i misuratori risulterebbe complessa e onerosa.

S30 Si condivide la proposta dell'Autorità, di limitare, in una logica di approccio integrato con la regolazione della qualità del servizio, le incentivazioni ad alcune specifiche tipologie di investimento? Si condividono i requisiti minimi degli investimenti per il loro accesso alle incentivazioni?

S31 Si condivide l'ipotesi di adottare differenti strumenti di incentivazione per i due tipi di intervento sopra indicati?

Fermo restando che tutti gli interventi riportati nel DCO 20/08 dovrebbero essere oggetto di incentivi tariffari trattandosi indubbiamente di attività finalizzate allo sviluppo delle infrastrutture, ANIGAS giudica positivamente le incentivazioni proposte per la sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo e per l'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione che, con la loro realizzazione, miglioreranno il processo e garantiranno la certificazione del grado di odorizzazione.

Dal momento che ANIGAS auspica la rendicontazione dei nuovi investimenti sulla base del costo storico dedotto dai bilanci degli operatori, lo strumento di incentivazione più adeguato per i tipi di intervento citati risulta essere la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito.

Per quanto riguarda le condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, qualora invece sia adottato il criterio MEAV, il coefficiente di maggiorazione proposto non risulta adeguato.

Infine ANIGAS ritiene molto interessante il progetto di adeguamento delle derivazioni di utenza, avanzata nel primo documento di consultazione, volta allo spostamento dei misuratori ai confini della proprietà del cliente, ma non condivide:

- l'onere di spostare “alla prima occasione” il gruppo di misura dall'interno all'esterno degli edifici, sia perché il distributore non è legittimato ad intervenire senza il consenso del cliente, sia perché, anche nei casi in cui risulti fattibile l'intervento, non ha nessuna titolarità per poter intervenire sull'impianto interno;
- il compito di verificare la conformità degli impianti interni senza prevedere un puntuale ed adeguato riconoscimento economico.

S32 Si ritiene condivisibile l'ipotesi di applicazione tariffaria per il 4° trimestre 2008? In caso contrario per quali motivi?

ANIGAS concorda nel prorogare le tariffe dell'anno termico 2007-2008, così come approvate dall'Autorità e propone, in continuità con i precedenti periodi regolatori, di azzerare il progressivo consumi dei punti di riconsegna al 1° ottobre 2008 ed applicare le tariffe prorogate agli scaglioni di consumo attuali. Ciò consentirebbe di evitare l'insorgere di costi “una tantum” relativi ad attività che dovrebbero essere svolte per un periodo limitato, quali quelle relativi ai sistemi informativi dei distributori e dei venditori, ai nuovi conguagli tariffari per il cambiamento della attuale struttura, e alla gestione del processo di approvazione tariffaria.

S33 Si condivide l'ipotesi di prevedere, in una logica di gradualità, la differenziazione delle quote fisse per classe di consumo? Si condivide l'ipotesi di adottare le classi di consumo rilevanti ai fini fiscali?

Al fine di evitare difficoltà di gestione nei sistemi di fatturazione e ridurre al minimo la complessità nella determinazione dei conguagli, sia a beneficio dei distributori che dei venditori, ma anche dei clienti finali, ANIGAS propone la seguente struttura di fatturazione:

- una quota fissa opportunamente incrementata rispetto a quella attuale;
- una quota variabile a scaglioni di consumo che tenga conto delle classi di consumo rilevanti ai fini fiscali (accise, Iva) ma opportunamente combinata con gli scaglioni di consumo tariffari della del. 170/04.

Per esempio, una soluzione che combina gli attuali scaglioni tariffari e gli scaglioni rilevanti ai fini fiscali potrebbe essere la seguente:

attuali scaglioni di consumo tariffari (GJ)		attuali scaglioni di consumo tariffari (mc con PCS=38,52 MJ/mc)		proposta di nuovi scaglioni di consumo tariffari (mc)	
da	a	da	A	da	A
0	4	0	104	0	120
4	20	104	519	120	480
20	200	519	5.192	480	1.560
200	3.000	5.192	77.882	1.560	5.192
3.000	8.000	77.882	207.684	5.192	77.882
8.000	40.000	207.684	1.038.422	77.882	207.684
40.000	Infinito	1.038.422	Infinito	207.684	Infinito

Come intuibile, tutti gli interventi sottesi ad una revisione della struttura tariffaria per l'attività di distribuzione sono complessi da realizzare e richiedono tempi e risorse, anche economiche, non indifferenti per essere realizzate.

Al riguardo ANIGAS segnala quanto segue:

- la previsione di una tariffa per l'attività di distribuzione (articolata in quota fissa e quota variabile per scaglioni di consumo), di una tariffa per l'attività di misura (anch' essa a scaglioni di consumo) e di una tariffa per i servizi di commercializzazione (corrispettivo per punto di riconsegna) potrebbe richiedere una revisione pesante dei sistemi di fatturazione qualora fosse prevista l'applicazione in fattura dei corrispettivi separati per le attività. Viceversa, se fosse richiesta l'applicazione di un unico corrispettivo fisso, con il dettaglio della sua articolazione in nota, l'operazione richiederebbe implementazioni con minor impatto sui sistemi informativi aziendali;

- la revisione dei pesi delle componenti fissa e variabile della tariffa di distribuzione non dovrà impedire il recupero dei ricavi non conseguiti nell'anno termico 2006-2007 a causa del clima sfavorevole.

S34 Come si valuta l'ipotesi di rinviare l'introduzione dei meccanismi di stabilizzazione descritti nell'ipotesi E.4 al quarto periodo di regolazione?

ANIGAS condivide tale proposta.

S35 Si condivide l'ipotesi di prevedere che tutti i costi relativi all'attività di misura siano coperti dalle tariffe?

ANIGAS condivide che tutti i costi relativi all'attività di misura siano coperti dalle tariffe anche se permangono le problematiche evidenziate in risposta al precedente quesito S33.

S36 Si ritiene che in assenza di oneri per le richieste di prestazioni specifiche, le medesime possano crescere di numero? Quali tipologie, ad esclusione delle richieste di verifica sul corretto funzionamento del misuratore, si ritiene possano essere effettivamente oggetto di una crescita di richieste?

ANIGAS ritiene che, in assenza di oneri per le richieste di prestazioni specifiche, potrà crescere il numero di richieste da parte delle società di vendita per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale e per le successive riattivazioni.

Regolazione delle attività di distribuzione e misura dei gas diversi dal naturale

S37 Come si valuta l'ipotesi di prevedere il restringimento della regolazione tariffaria al solo segmento delle reti canalizzate gestite in concessione e alle situazioni nelle quali, pur in assenza di concessione, i contratti di fornitura vincolino i consumatori per periodi pluriennali?

- S38 Si condivide l'ipotesi di mantenere invece un obbligo generalizzato di informazione su tutti i soggetti che gestiscono reti canalizzate?**
- S39 Si condivide questa posizione dell'Autorità? Quale driver si ritiene appropriato?**
- S40 Quale ampiezza devono avere gli ambiti di aggregazione ai fini dell'applicazione di tariffe omogenee? Si ritiene condivisibile che l'ambito tariffario coincida con gli ambiti tariffari che saranno definiti per la distribuzione di gas naturale, ferma restando la differenziazione per impresa all'interno dello stesso ambito?**

Per la regolazione economica delle attività di distribuzione e misura dei gas diversi da gas naturale e per la definizione delle tariffe di distribuzione e misura, ANIGAS ritiene opportuno utilizzare gli stessi criteri definiti per il gas naturale.

Nel caso particolare della microdistribuzione a gpl, ovvero frazione di comune alimentata a gpl ed inserita in un comune il cui capoluogo è alimentato a gas naturale, ANIGAS ritiene opportuno individuare i vincoli ai ricavi per l'intero comune e poi procedere ad una suddivisione dei valori economici fra l'area alimentata a gas naturale e quella alimentata a gpl in funzione del numero di punti di riconsegna alimentati con i due gas.

ALTRE OSSERVAZIONI

Componenti del vincolo di località a copertura di altri costi (11.16 – 11.27)

ANIGAS non condivide l'ipotesi secondo la quale al fine di ottenere il riconoscimento in tariffa degli incrementi dei canoni disposti dai Comuni, secondo quanto previsto dal decreto legge 159/07, debba essere fornita da parte di questi ultimi apposita documentazione comprovante l'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti.

Occorre infatti evidenziare che lo stesso decreto legge 159/07 prevede che gli importi derivanti dall'incremento del canone siano destinati prioritariamente, ma non esclusivamente, all'attivazione di meccanismi di tutela.

In generale non si ritiene corretto penalizzare le imprese distributrici in relazione ai comportamenti dei comuni.

Revisione della QVD per il trasferimento dell'onere di lettura in capo al distributore (punto 18.7)

In riferimento a quanto proposto al punto 18.7 ANIGAS segnala che nell'ambito della prevista revisione della componente QVD si dovrà tener conto della inadeguatezza dell'attuale livello rispetto ai costi sostenuti dalle società di vendita.

Condizioni standard e coefficienti K ed M (punti 17.12 - 17.13)

ANIGAS condivide l'ipotesi di definire una tariffa a condizioni standard, ma ritiene necessario che l'Autorità definisca le modalità di conversione dei metri cubi misurati.

Meccanismi di perequazione (punti 20.6 – 20.9)

ANIGAS ritiene che, nell'ipotesi di introduzione di meccanismi di perequazione, debba essere adottata una soluzione che assicuri alle imprese il conseguimento del vincolo ai ricavi ammesso di competenza purché quest'ultimo sia definito come il ricavo conseguibile dalla applicazione, ai dati fisici specifici dell'impresa (dati consuntivati di utenti e gas vettoriato), della tariffa determinata in funzione del VRD delle sole località da essa esercite; la differenza tra tale ricavo e quello conseguito mediante l'applicazione della tariffa di ambito dovrà essere regolata direttamente con la CCSE senza prevedere perequazioni tra distributori.

Fermo restando che i meccanismi di perequazione devono assicurare alle imprese il conseguimento del vincolo ai ricavi ammesso non si può escludere che, per la loro applicazione, siano necessari tempi non brevi legati alla necessità di disporre dei dati effettivi a consuntivo relativi ai volumi erogati e al numero di punti di prelievo serviti.

Al riguardo si segnala che, negli ambiti tariffari caratterizzati dalla presenza di più operatori, con la stipula di accordi tra le parti, sono già stati introdotti meccanismi per la ripartizione del ricavo tariffario conseguito da ciascun distributore in funzione del vincolo sui ricavi di distribuzione approvato considerando anche le dinamiche di sviluppo registrate nelle diverse porzioni di ambito esercite.

Con l'introduzione di un meccanismo di perequazione su scala nazionale, sarà opportuno prevedere il solo rapporto economico tra operatore e CCSE superando quelli tra gli operatori.

Pertanto i ricavi di competenza di ogni distributore dovranno essere determinati indipendentemente dagli ambiti come sono oggi definiti sulla base di un epsilon per distributore determinato in funzione dei vincoli dei ricavi delle sole località esercite.

I ricavi conseguibili applicando l'epsilon caratteristico del distributore confrontati con i ricavi realmente conseguiti permetterebbero di retribuire in modo corretto diversi gradi di sviluppo dei distributori presenti sul territorio. Occorre, inoltre, che l'Autorità definisca un sistema che permetta di minimizzare i rischi di eccessiva esposizione finanziaria in capo agli operatori.